

Traduzione¹

Statuto della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Concluso all'Aia il 31 ottobre 1951²

Approvato dall'Assemblea federale il 5 marzo 1957³

Istrumento d'approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957

Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957

(Stato 15 agosto 2006)

I Governi dei Paesi qui di seguito elencati:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Giappone, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera;

considerato il carattere permanente della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato;

animati dal desiderio di accentuare questo carattere;

avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dare alla Conferenza uno Statuto;

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La Conferenza dell'Aia ha lo scopo di lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 2

Sono Membri della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e che approvano il presente Statuto.

Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione offre un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L'ammissione di nuovi Membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro un termine di sei mesi dal giorno, in cui la proposta è stata presentata ai Governi.

L'ammissione diventa definitiva con l'approvazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.

RU 1957 495; FF 1956 II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Nella RU: erroneamente, 1° marzo 1954.

³ Art. 2 cpv. 1 del DF del 5 mar. 1957 (RU 1957 483).

Art. 3

il funzionamento della Conferenza è garantito dalla Commissione di Stato dei Paesi Bassi, istituita con Decreto Reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato.

La Commissione provvede al funzionamento della Conferenza per mezzo dell'Ufficio Permanente, di cui dirige le attività.

Essa esamina tutte le proposte destinate a essere iscritte nell'ordine del giorno della Conferenza. Essa è libera di determinare il corso che deve essere dato a queste proposte.

La Commissione, consultati i Membri della Conferenza, stabilisce la data e l'ordine del giorno delle Sessioni.

Per la convocazione dei Membri, si rivolge al Governo dei Paesi Bassi.

Le Sessioni ordinarie della Conferenza saranno tenute, di principio, ogni quattro anni.

Se fosse necessario, la Commissione, dopo avviso favorevole dei Membri, può invitare il Governo dei Paesi Bassi a riunire la Conferenza in Sessione Straordinaria.

Art. 4

L'Ufficio Permanente ha la sua sede all'Aia. È composto di un Segretario Generale e di due Segretari, di cittadinanza diversa, che sono nominati dal Governo dei Paesi Bassi, su proposta della Commissione di Stato.

Il Segretario Generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e un'esperienza pratica appropriata.

Il numero dei Segretari può essere aumentato, dopo consultazione con i Membri della Conferenza.

Art. 5

Sotto la direzione della Commissione di Stato, l'Ufficio Permanente è incaricato:

- a. della preparazione e dell'organizzazione delle Sessioni della Conferenza dell'Aia e delle riunioni delle Commissioni speciali;
- b. dei lavori della Segreteria delle Sessioni e delle riunioni qui sopra previste;
- c. di tutti i compiti che entrano nell'attività di una segreteria.

Art. 6

Allo scopo di agevolare le comunicazioni fra i Membri della Conferenza e l'Ufficio Permanente, il Governo di ciascuno dei Membri deve designare un organo nazionale.

L'Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi nazionali così designati e con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 7

La Conferenza e, nell'intervallo delle Sessioni, la Commissione di Stato possono istituire Commissioni speciali, incaricate di elaborare disegni di Convenzione o di esaminare tutti i problemi di diritto internazionale privato che entrano nello scopo della Conferenza.

Art. 8

Le spese per il funzionamento e il mantenimento dell'Ufficio Permanente e delle Commissioni speciali sono ripartite fra i Membri della Conferenza, eccettuate le indennità di trasferta e di soggiorno dei Delegati alle Commissioni speciali, alle quali sopperiscono i Governi rappresentati.

Art. 9

Il bilancio di previsione dell'Ufficio Permanente e delle Commissioni speciali è sottoposto, ogni anno, all'approvazione dei Rappresentanti diplomatici dei Membri, all'Aia.

Questi Rappresentanti determinano pure la ripartizione, fra i Membri, delle spese che il bilancio mette a carico di questi.

I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 10

Le spese, risultanti dalle Sessioni Ordinarie della Conferenza, sono sopportate dal Governo dei Paesi Bassi.

Le spese cagionate da una Sessione Straordinaria sono ripartite fra i Membri della Conferenza rappresentati alla Sessione.

In ogni caso, le indennità di trasferta e di soggiorno dei Delegati sono a carico dei loro rispettivi Governi.

Art. 11

Gli usi della Conferenza continueranno a rimanere in vigore, per quanto non siano contrari al presente Statuto o al suo Regolamento⁴.

Art. 12

Modificazioni possono essere apportate al presente Statuto, qualora siano approvate dai due terzi dei Membri.

⁴ Non pubblicato nella RU.

Art. 13

Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da un Regolamento⁵ inteso a garantirne l'esecuzione. Il Regolamento sarà stabilito dall'Ufficio Permanente e sottoposto all'approvazione dei Governi dei Membri.

Art. 14

Il presente Statuto sarà sottoposto all'approvazione dei Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Esso entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima Sessione.

La dichiarazione di approvazione sarà depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne darà conoscenza ai Governi indicati nel primo capoverso del presente articolo.

Lo stesso vale, nel caso d'ammissione di uno Stato nuovo, per la dichiarazione d'approvazione di questo Stato.

Art. 15

Ciascun Membro potrà disdire il presente Statuto dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore nel senso dell'articolo 14, primo capoverso.

La disdetta dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno d'esercizio della Conferenza, ed esplicherà i suoi effetti alla scadenza di detto anno, ma unicamente rispetto al Membro che l'avrà notificata.

⁵ Non pubblicato nella RU.

Campo d'applicazione il 22 giugno 2006⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	2002	4 giugno	2002
Argentina	28 aprile	1972	28 aprile	1972
Australia	1° novembre	1973	1° novembre	1973
Austria	16 settembre	1954	15 luglio	1955
Belarus	12 luglio	2001	12 luglio	2001
Belgio	1° settembre	1953	15 luglio	1955
Bosnia e Erzegovina	7 giugno	2001	7 giugno	2001
Brasile	23 febbraio	2001	23 febbraio	2001
Bulgaria	22 aprile	1999	22 aprile	1999
Canada	7 ottobre	1968	7 ottobre	1968
Cile	25 aprile	1986	25 aprile	1986
Cina	3 luglio	1987	3 luglio	1987
Macao	18 agosto	1999	20 dicembre	1999
Cipro	8 ottobre	1984	8 ottobre	1984
Corea (Sud)	20 agosto	1997	20 agosto	1997
Croazia	1° ottobre	1995 S	12 giugno	1995
Danimarca	26 febbraio	1954	15 luglio	1955
Egitto	24 aprile	1961	24 aprile	1961
Estonia	13 maggio	1998	13 maggio	1998
Finlandia	2 dicembre	1955	2 dicembre	1955
Francia	20 aprile	1964	20 aprile	1964
Georgia	28 maggio	2001	28 maggio	2001
Germania	14 dicembre	1955	14 dicembre	1955
Giappone	27 giugno	1957	27 giugno	1957
Giordania	13 giugno	2001	13 giugno	2001
Grecia	26 agosto	1955	26 agosto	1955
Irlanda	26 agosto	1955	26 agosto	1955
Islanda	14 novembre	2003	14 novembre	2003
Israele	24 settembre	1964	24 settembre	1964
Italia	26 giugno	1957	26 giugno	1957
Lettonia	11 agosto	1992	11 agosto	1992
Lussemburgo	12 marzo	1956	12 marzo	1956
Macedonia	1° dicembre	1993 S	20 settembre	1993
Malaysia	2 ottobre	2002	2 ottobre	2002
Malta	30 gennaio	1995	30 gennaio	1995
Marocco	6 settembre	1993	6 settembre	1993
Messico	18 marzo	1986	18 marzo	1986
Monaco	8 agosto	1996	8 agosto	1996
Norvegia	15 luglio	1955	15 luglio	1955

⁶ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Nuova Zelanda ^a	5 febbraio	2002	5 febbraio	2002
Paesi Bassi	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Antille olandesi	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Aruba	29 gennaio	1986	1° gennaio	1986
Panama	29 maggio	2002	29 maggio	2002
Paraguay	28 giugno	2005	28 giugno	2005
Perù	29 gennaio	2001	29 gennaio	2001
Polonia	29 maggio	1984	29 maggio	1984
Portogallo	8 dicembre	1953	15 luglio	1955
Regno Unito	3 gennaio	1955	15 luglio	1955
Repubblica Ceca	1° aprile	1993 S	28 gennaio	1993
Romania	10 aprile	1991	10 aprile	1991
Russia	6 dicembre	2001 A	6 dicembre	2001
Serbia	1° giugno	2001 S	26 aprile	2001
Slovacchia	1° giugno	1993 S	26 aprile	1993
Slovenia	15 novembre	1992 S	18 giugno	1992
Spagna	8 dicembre	1953	15 luglio	1955
Sri Lanka	27 settembre	2001	27 settembre	2001
Stati Uniti	15 ottobre	1964	15 ottobre	1964
Sudafrica	14 febbraio	2002	14 febbraio	2002
Suriname	7 ottobre	1977	7 ottobre	1977
Svezia	9 dicembre	1953	15 luglio	1955
Svizzera	6 maggio	1957	6 maggio	1957
Turchia	26 agosto	1955	26 agosto	1955
Ucraina	6 gennaio	2003	3 dicembre	2003
Ungheria	6 gennaio	1987	6 gennaio	1987
Uruguay	27 luglio	1983	27 luglio	1983
Venezuela	25 luglio	1979	25 luglio	1979

^a Lo statuto non vale per Tokelau.